



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SUPERIORE DI I E II
GRADO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT;

WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

Prot. 2064

Torino, 30.03.2020

Circ. n. 49

Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni di ogni ordine e grado
della Città metropolitana di Torino

Alle OO.SS. del Comparto
Istruzione e Ricerca

All'albo del sito web

**Oggetto: Mobilità personale docente, personale educativo e personale ATA –
A.S. 2020/21.**

Con nota prot. n. 6904 del 24 marzo 2020 il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso l'Ordinanza Ministeriale prot. n° 182 del 23.03.2020 relativa alla mobilità del personale della scuola, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del CCNI in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell'Istruzione, nella sezione dedicata alle [Istanze on line](#).

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all'area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID. Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce [Registrati](#), presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il [manuale predisposto](#).

Per compilare la domanda sono disponibili delle [guide](#) disponibili all'interno del portale Istanze on line.

La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall'ordinanza. Entro tale termine l'aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

La normativa specifica, unitamente ai modelli di domanda, è pubblicata sul sito del MIUR – sezione MOBILITA' 2020/21 al link <https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2020-2021> – e all'albo del sito web di quest'Ufficio.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SUPERIORE DI I E II
GRADO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT;

WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

Si sottolinea che la tempistica delle operazioni di mobilità prevede le seguenti scadenze:

- domande di mobilità di tutto il personale docente: termine iniziale 28 marzo 2020 e **termine finale 21 aprile 2020** (art. 2, O.M. 182/2020 – comma 1). Il personale interessato dovrà produrre la domanda attraverso il portale "ISTANZE ON LINE" del sito del Ministero dell'Istruzione;

- domande di mobilità del personale educativo: termine iniziale 4 maggio 2020 e **termine finale 28 maggio 2020** (art. 2, O.M. 182/2020 – comma 2).

Si evidenzia che **non saranno possibili integrazioni o modifiche delle preferenze già espresse successive alla scadenza del termine previsto per la presentazione on line delle istanze** (art. 5, O.M. 182/2020 – comma 1).

Si richiamano i due principali blocchi operanti per le operazioni di mobilità 2020/21.

L'art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3) prevede che:

"L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso".

Tale blocco opera:

- per i docenti ex FIT immessi in ruolo ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018

- per i docenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (in sintesi si tratta dei docenti immessi in ruolo da GMRE con decorrenza 1 settembre 2019)"



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SUPERIORE DI I E II
GRADO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT;

WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

Inoltre il CCNI mobilità per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, all'articolo 2, comma 2 prevede:

"Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa."

Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento.

Per il personale A.T.A., il periodo utile per la presentazione delle domande è fissato dal 1° al 27 aprile 2020. (art. 2, comma 3 - O.M. 182/2020). Il personale interessato dovrà produrre la domanda attraverso il portale "ISTANZE ON LINE" del sito Ministero dell'Istruzione.

Si richiama l'attenzione sugli adempimenti posti a carico delle Istituzioni Scolastiche dall'art. 27 dell'O.M. 182/2020 avente ad oggetto la verifica dell'esatta corrispondenza fra la documentazione dichiarata dall'aspirante e quella effettivamente allegata alla domanda.

Con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione delle istanze e della documentazione allegata.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SUPERIORE DI I E II
GRADO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT;

WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

L'Ufficio propone un vademecum per la compilazione delle domande di trasferimento da consegnare ai docenti interessati a partecipare alla procedura o comunque da utilizzare nell'attività di supporto ai docenti medesimi da parte delle istituzioni scolastiche.

Si ricorda alle SS.LL. che le domande del personale dichiarato soprannumerario devono essere presentate dagli interessati non appena quest'Ufficio avrà concluso le operazioni concernenti le determinazioni dell'organico di diritto. Si richiama l'attenzione sulla necessità di predisporre per tempo le graduatorie interne per l'individuazione del personale in soprannumero, secondo le indicazioni di cui agli artt. 18 e seguenti del CCNI sulla mobilità.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 dell'O.M. 182/2020, la richiesta di revoca della domanda di mobilità può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

In relazione alla valutazione e al calcolo dei giorni del servizio PRE-RUOLO si ricorda che è valutabile se è stato prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Per la corretta compilazione e il calcolo del servizio pre-ruolo si chiede di utilizzare l'allegato modello "D/bis"; in particolare il modello "D/bis" è un foglio di calcolo elettronico con la finalità di calcolare senza margine di errore il servizio pre-ruolo, assume anche la valenza di autocertificazione e dovrà essere allegato nella domanda presentata su Istanze online.

In allegato sono anche pubblicati l'elenco dei posti per i quali è stata presentata dal titolare istanza di cessazione e di pensionamento; si precisa che l'effettiva disponibilità del posto per le operazioni di mobilità dipende dall'esito dell'istruttoria della sede INPS territorialmente competente.

Con successiva comunicazione saranno definite in data odierna le modalità organizzative del servizio di help desk per le attività di consulenza per la presentazione delle domande di mobilità.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SUPERIORE DI I E II
GRADO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT;

WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

Si ringrazia per la collaborazione che sarà accordata a quest'Ufficio per il buon esito di tutte le operazioni.

IL DIRIGENTE
Stefano SURANITI

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA'
PERSONALE DOCENTE

Scuole di ogni ordine e grado

- **Leggere attentamente** la normativa prima della compilazione della domanda e in particolare le note comuni alle tabelle dei trasferimenti a pag. 83 del CCNI/2019;
- Indicare **esclusivamente** i servizi e i titoli valutabili. In particolare si precisa che ***"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali" (pag. 84 del CCNI/2019);***
- **il servizio PRE RUOLO valutabile** deve essere stato prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. **Per la corretta compilazione del servizio pre-ruolo si chiede di utilizzare l'apposito modello "D/BIS" allegato alla presente circolare;**
- I servizi e i titoli devono essere autocertificati in maniera esatta e puntuale in modo da consentire il dovuto controllo amministrativo. Tutto ciò che venga indicato in maniera sommaria e imprecisa non sarà preso in considerazione (come ad es. servizio dichiarato presso "scuole varie");
- Il servizio di ruolo prestato come **specialista** per l'insegnamento della lingua straniera è valutabile soltanto **dall'a.s. 1992/93 all'a.s. 1997/98** (ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE – B2);
- Il servizio sul sostegno è raddoppiato solo se **prestato con il prescritto titolo** di specializzazione;
- Nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso (pag. 83 del CCNI/2019 – note comuni alle tabelle);
- Nel computo degli anni prestati senza soluzione di continuità non deve essere conteggiato il primo anno di immissione in ruolo perché prestato su sede provvisoria ad eccezione dei docenti immessi in ruolo dal 01.09.2016 a cui è stata assegnata la sede definitiva;
- Il servizio nelle scuole di montagna è raddoppiato ai sensi della Legge 01.03.1957 n. 90 in presenza dei seguenti requisiti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SUPERIORE DI I E II
GRADO



VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT;

WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

- plessi scolastici ubicati in comuni considerati montani ai sensi della Legge 657/1957;
 - scuole con unica pluriclasse e con non più di due insegnanti.
- La legge 90/1957 prevede che si tratti di scuole pluriclassi con uno o due insegnanti poste nei comuni considerati sedi disagiate di montagna.
- Per ottenere il raddoppio del punteggio, **è necessario che il Dirigente Scolastico dichiari che il servizio sia stato prestato in pluriclassi della scuola di montagna e che in tale istituzione non fossero presenti più di due docenti.** In mancanza di tale dichiarazione non può essere riconosciuto il raddoppio del punteggio.
- Indicare con esattezza il comune di ricongiungimento nella casella delle esigenze di famiglia. Ai fini del riconoscimento di suddetta precedenza **è indispensabile autocertificare la residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi e la data di decorrenza della stessa** (anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità);
 - Nell'indicazione dei corsi di perfezionamento è **obbligatorio indicare la data del conseguimento, la durata, il numero delle ore e i crediti**;
 - Contestualmente all'indicazione dei **master o dei diplomi di specializzazione** è indispensabile indicare il tipo di **laurea precedentemente conseguita**, la facoltà universitaria e la data di conseguimento della stessa.
 - ai fini della precedenza ai sensi della legge 104/92 leggere attentamente l'art. 13 del CCNI. Si evidenzia che, l'art. 14 del CCNI recita testualmente:
"il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**, al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di **assegnazione provvisoria**, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale;
 - ai fini della richiesta della precedenza ai sensi della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 a chi eserciti legale tutela del disabile in situazione di gravità, **si evidenzia che la figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale** (art. 13 – comma 1 – capo IV – nota (6) – pag. 23)
 - Tutto ciò che è inserito nella domanda di mobilità deve essere documentato con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche.

Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese è sanzionabile **penalmente**.